

Comune di Dolo Ufficio Tributi	INAGIBILITÀ – INABITABILITÀ AI FINI IMU/TASI	M06 TRI
		Rev. 0 del 21.06.2019
		Pag. 1 di 2

All'Ufficio TRIBUTI
del COMUNE DI DOLO
VIA CAIROLI 39
30031 DOLO VE

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI INAGIBILITA'/INABITABILITA'
PER RIDUZIONE IMU - TASI 50%**

Il/La Sottoscritto/a _____, nato/a a _____

il _____, codice fiscale _____, residente in _____

Via _____ n. _____, cap _____ Tel. _____/_____

proprietario/usufruttuario/titolare del diritto d'uso o abitazione/locatario finanziario dei seguenti immobili siti nel Comune di Dolo:

Fg. P.lla Sub. Cat. Cl. Rendita €

Fg. P.lla Sub. Cat. Cl. Rendita €

Via _____ n° _____ Piano _____ Int. _____

EVENTUALI CONTITOLARI

Nome e Cognome	Codice Fiscale	possesso %

Ai fini della riduzione di cui all'art 13 comma 3 del DL 6 dicembre 2011 n. 201, come modificato dalla L. 26 aprile 2012 n. 44 e dell'art. 6.2 - Fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale approvato con D.C.C. n. 21/2014 (vedi allegato)

DICHIARA

ai sensi del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali e della revoca dei benefici previsti per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi (art. 76, D.P.R. 445/2000):

1.che a decorrere dal _____ l'immobile/gli immobili sopra riportato/i risulta/no INAGIBILE/INABITABILE, ai fini IMU TASI come documentazione fotografica allegata, e pertanto il versamento dell'imposta terrà conto di una riduzione pari al 50%. In particolare perché rientra/no nella/nelle seguente/i condizioni (barrare quella o quelle interessate):

- a) fabbricato oggetto di ordinanza comunale di sgombero a seguito di calamità naturali;
- b) fabbricato oggetto di ordinanza comunale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
- c) fabbricato oggetto di ordinanza comunale di demolizione;
- d) fabbricato diroccato, pericolante o fatiscente che presenta:
 - 1) gravi lesioni alle strutture orizzontali;
 - 2) gravi lesioni alle strutture verticali;
 - 3) privo dei necessari requisiti igienico-sanitari;

4) privo di infissi e dei necessari impianti tecnologici purché dette condizioni non siano dipendenti dalla volontà del possessore;

2. Che l'immobile sopra riportato non è di fatto utilizzato;

3. Che l'inagibilità o inabitabilità consiste in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro o risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia **ascrivibili alle seguenti tipologie d'intervento (D.P.R.6 giugno 2001, n°380, art.3, comma1, lettere C, D, F) come appresso specificate (barrare casella corrispondente):**

LETTERA C RESTAURO CONSERVATIVO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

Gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio

LETTERA D RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica

LETTERA F RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA

Interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale

N.B. La riduzione al 50 per cento della base imponibile decorre dalla data di presentazione della presente dichiarazione sostitutiva.

Si impegna:

- In ogni caso, a non utilizzare in alcun modo e a non far utilizzare a terzi l'immobile indicato nel presente atto, se non dopo aver effettuato gli opportuni interventi edilizi, autorizzati dagli uffici comunali competenti, per renderlo agibile e abitabile.
- A fornire eventuale documentazione, a sostegno delle condizioni di inagibilità o inabitabilità ed effettivo non utilizzo dichiarate nel presente atto, agli uffici comunali che ne faranno richiesta nonché a consentire al personale tecnico del Comune di effettuare il sopralluogo dell'immobile al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato PENA LA REVOCA DELLA RIDUZIONE.

Dichiara inoltre:

- Di aver preso visione del regolamento comunale per l'applicazione della IUC approvato con Dcc 21 del 19/05/2014 in particolare l'art. 6.2 come da allegato al presente;
- Di essere consapevole che in caso di inizio lavori di cui alle lettere c, d o f il valore imponibile sarà dato dall'area d'intervento senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera. E' dovuta in questo caso la dichiarazione variazione IMU entro i termini previsti dalla normativa vigente.

ALLEGATI:

Si allega

- copia documento di identità (obbligatoria)
- Documentazione fotografica (**obbligatoria ai sensi del regolamento comunale**)
- Certificazione comunale o Perizia a firma di tecnico abilitato (facoltativa)
- Altro _____ (precisare)

....., li

► **Il/la Dichiarante**

.....

Allegato al modulo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI INAGIBILITA'/INABITABILITA' PER RIDUZIONE IMU - TASI 50%

AVVERTENZE:

- Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.
- La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune.
- Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
- Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Estratto dal Regolamento comunale per l'applicazione della IUC approvato con Dcc 21 del 19/05/2014

ART. 6.2 - Fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili

Ai fini del riconoscimento del diritto alla riduzione del 50 per cento della base imponibile così come previsto dall'art 13 comma 3 del DL 6 dicembre 2011 n. 201, come modificato dalla L. 26 aprile 2012 n. 44, si considerano fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati che oggettivamente sono inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo dell'integrità fisica o alla salute delle persone, quali ad esempio i fabbricati di fatto non utilizzati che rientrano in una delle seguenti tipologie:

- a) fabbricato oggetto di ordinanza comunale di sgombero a seguito di calamità naturali;
- b) fabbricato oggetto di ordinanza comunale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
- c) fabbricato oggetto di ordinanza comunale di demolizione;
- d) fabbricato diroccato, pericolante o fatiscente che presenta:
 - 1) gravi lesioni alle strutture orizzontali;
 - 2) gravi lesioni alle strutture verticali;
 - 3) privo dei necessari requisiti igienico-sanitari;
 - 4) privo di infissi e dei necessari impianti tecnologici purché dette condizioni non siano dipendenti dalla volontà del possessore;

In ogni caso l'inagibilità o l'inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma necessita di "interventi di restauro e di risanamento conservativo", "interventi di ristrutturazione edilizia" ed "interventi di nuova costruzione" ai sensi dell'art 3 lettere c), d) ed e) del DPR 6 giugno 2001 n. 380.

Non possono considerarsi inagibili / inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

L'inagibilità o l'inabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione; in alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 unitamente a foto che attestino lo stato dell'immobile; la dichiarazione sono soggette a controllo da parte dell'ufficio tecnico del comune con spese a carico del contribuente.

La riduzione del 50 per cento della base imponibile spetta limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette condizioni a decorrere dalla data di presentazione della domanda all'ufficio tecnico comunale e contestualmente di opportuna dichiarazione all'ufficio tributi in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato.